



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 967 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SUL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA C.P.T. FARM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. RELATIVO A NUOVO ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE DAREALIZZARSI IN COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA.

Il dirigente

Visti:

- i. il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

Visti:

- i. i titoli terzo e terzo-bis della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplinano rispettivamente la Valutazione d’Impatto Ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ii. gli artt. 23, 26 e 29 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- iii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 856 del 15.05.2012 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. d) della L.R. 23 aprile, n. 11. “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Modifiche ed integrazioni alla lett. d) “edificabilità zone agricole”, punto 5) “Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”. Deliberazione/CR n. 2 del 31 gennaio 2012.”;
- v. la legge 7 agosto 1990, n° 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 10 bis riguardante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di parte;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 7265 del 27.01.2015, con cui la ditta CPT Farm Società Agricola S.r.l., con sede legale in via Marino Marin, n. 8/1 in Comune di Adria (RO) CAP 45011, chiede l'attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 23 e 29 bis del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un nuovo allevamento di galline ovaiole in Comune di San Stino di Livenza (VE) in loc. Sette Sorelle.

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 1 lettera AC) e che pertanto la Provincia è delegata all'espletamento della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale cui all'art.23 e seguenti del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- ii. la tipologia ricade nella categoria 6.6 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e pertanto è soggetta alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza provinciale.

Dato atto che:

- i. questa Provincia con nota prot. n. 10778 del 05.02.2015 ha comunicato alla ditta in parola, mezzo PEC, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., concedendo alla stessa 10 giorni di tempo per la presentazione delle proprie osservazioni. Nella sopracitata comunicazione si poneva in evidenza il seguente aspetto:
 - a. l'allegato A punto 5 della DGRV n. 856 del 15.05.2012 prevede, alla tabella 3, per la realizzazione di un nuovo impianto di allevamento di galline ovaiole, quale distanza minima reciproca dai limiti della zona non agricola non meno di 300 m.
 - b. dalla lettura degli elaborati depositati si evince che l'insediamento verrà situato a meno di 25 m dalla zona classificata ai sensi del PRG vigente come Fc1 "Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport".
- ii. la CPT Farm Società Agricola S.r.l ha presentato una richiesta di sospensione ad libitum dei termini procedurali, acquisita agli atti con prot. n. 13275 del 13.02.2015, per il rilascio della compatibilità ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale, in attesa di eventuali nuovi elementi dipendenti dalla Regione Veneto atti a contro dedurre le motivazioni di diniego sopra riportate.
- iii. con nota prot. n. 16908 del 25.02.2015 si è provveduto a comunicare all'azienda che l'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. prevede esclusivamente la possibilità di interrompere i termini procedurali necessari all'emanazione del provvedimento finale, nel caso in cui l'Amministrazione decida di avviare una nuova istruttoria a seguito di nuovi elementi forniti nei tempi stabiliti dal medesimo articolo di legge (10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia), quali controdeduzioni al diniego.
La richiesta di sospensione non è stata pertanto accolta, informando tuttavia l'azienda della possibilità di poter richiedere una proroga dei termini di legge sopra richiamati per la presentazione delle osservazioni-controdeduzioni, non superiore ai 60 giorni.
Alla Ditta venivano inoltre forniti massimo trenta giorni per la presentazione della richiesta di proroga, oltre i quali si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di diniego.

preso atto che non è pervenuta nei tempi stabiliti da parte della CPT Farm Società Agricola S.r.l alcuna richiesta di proroga dei termini per l'invio delle osservazioni-controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii..

Verificate le immutate e vigenti condizioni di divieto imposte dalla DGRV n. 856 del 15.05.2012 per la realizzazione del nuovo impianto di allevamento per le galline ovaiole proposto dalla C.P.T. Farm Società Agricola S.r.l.

DETERMINA

1. il non accoglimento dell'istanza protocollo n. 7265 del 27.01.2015 presentata dalla C.P.T. Farm Società Agricola S.r.l. relativa alla realizzazione di un impianto per l'allevamento di galline ovaiole in laterale SP 59 in Comune di Santo Stino di Livenza per le motivazioni sopra espresse.
2. avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

3. il presente provvedimento viene notificato a mezzo PEC alla C.P.T. Farm Società Agricola S.r.l, e trasmesso al Comune di San Stino di Livenza, all'ULSS 10 Veneto Orientale, al Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ad AVEPA - Sportello unico Agricolo di Venezia, alla Regione Veneto Servizio VIA.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente